

]HackingTeam[

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Tra

La società **HT s.r.l.** con sede legale in Milano, via della Moscova 13, codice fiscale 03924730967 in persona del Il Signor David Vincenzetti, legale rappresentante, d'ora innanzi denominata Committente;

e

Il Signor **Marco Catino**, nato a Milano, domiciliato a Via dei Missaglia 39, codice fiscale CTNMRC83L04F205U d'ora innanzi denominato Collaboratore;

premessi

- che il Committente è intenzionato a far svolgere un progetto di lavoro, denominato "Studio e definizione di metodologie e procedure di *demo e accettazione*" del prodotto RCS così come specificatamente individuato nell'Allegato A che fa parte integrante del presente contratto, ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali per elaborarlo in assoluta autonomia;
- che il Collaboratore risulta essere in possesso della professionalità necessaria;
- che il Collaboratore intende accettare l'incarico propostogli;

ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - Disposizioni preliminari.

- 1.1 Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne costituiscono il presupposto.
- 1.2 Il rapporto di lavoro è disciplinato, per tutto quanto non disposto nel presente contratto, dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 2 - Contenuto e modalità di espletamento dell'incarico.

- 2.1 Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di realizzare presso i suoi uffici in Milano, il progetto di lavoro denominato "Studio e definizione metodologie e procedure di *demo e accettazione*" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del contratto.
- 2.2 Il Collaboratore svolgerà la propria prestazione in piena autonomia, avrà libertà organizzativa decidendo le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico, pur operando in modo coordinato con le indicazioni programmatiche stabilite dal Committente ed utilizzando gli strumenti di lavoro da questi messi a disposizione.
- 2.3 Il Collaboratore si coordinerà con la struttura aziendale del Committente avendo come riferimento il Signor VALERIANO BEDESCHI. Il coordinamento consisterà nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori e nella risoluzione di eventuali esigenze organizzative o problemi applicativi che dovessero insorgere nell'esecuzione della prestazione.
- 2.4 Il Collaboratore si obbliga al conseguimento del risultato dell'attività del presente contratto decidendo i tempi del proprio lavoro, in particolare i giorni d'intervento e gli orari, compatibilmente con le esigenze del Committente.
- 2.5 Il Collaboratore presterà la sua attività personalmente; solo in modo non prevalente potrà avvalersi dell'opera di propri incaricati o sostituti, i quali potranno accedere ai locali del Committente soltanto se autorizzati da costui e fermo restando l'esclusiva responsabilità del Collaboratore nei rapporti con i propri sostituti.

ARTICOLO 3 - Decorrenza, durata ed eventuale proroga del contratto.

- 3.1 Il presente contratto decorrerà dal 2 Maggio 2012 e terminerà il 30 aprile 2013.
- 3.2 Le Parti concordano che la durata individuata al punto precedente è congrua per il raggiungimento dell'obiettivo previsto nell'Allegato A.
- 3.3 Qualora l'obiettivo non dovesse essere raggiunto nel periodo previsto a causa di impedimenti oggettivi le Parti valuteranno l'opportunità di prorogare il presente accordo con atto scritto.

ARTICOLO 4 - Misura del compenso, periodicità dell'erogazione, rimborso delle spese.


MC

]HackingTeam[

4.1 Le Parti contraenti convengono che per l'adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto e per ogni responsabilità assunta dal Collaboratore il compenso forfettario ed onnicomprensivo riferito all'intero progetto sarà pari a 47.000 EURO da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

4.2 L'importo del compenso potrà essere modificato di comune accordo durante il periodo della collaborazione.

4.3 Il compenso sarà corrisposto attraverso acconti mensili pari a EURO 3.916,66 lordi. Previa rendicontazione dell'attività svolta da parte del Collaboratore. Le Parti si danno atto che tale corrispettivo è stato concordemente determinato tenendo conto dei compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, quantitativamente e qualitativamente analoghe, con riferimento al luogo di esecuzione del rapporto.

4.4 Oltre al corrispettivo, come sopra determinato, spetterà al Collaboratore il rimborso a piè di lista delle eventuali spese, previamente autorizzate, di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per l'esecuzione dell'incarico, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

ARTICOLO 5 - Natura dell'incarico.

5.1 Le Parti contraenti convengono che il presente incarico non costituirà in alcun modo prestazione di lavoro subordinato, pur comportando un adeguamento da parte del Collaboratore alle indicazioni di carattere generale ed organizzativo del Committente.

5.2 Il Collaboratore non assumerà impegni ed obbligazioni che lo pongano, direttamente od indirettamente, in una situazione di subordinazione, in quanto le sue prestazioni saranno espletate esclusivamente in regime di lavoro autonomo regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

5.3 Il Collaboratore non sarà soggetto al potere gerarchico e di controllo del Committente, non risponderà in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione né osserverà alcuna direttiva specifica.

5.4 Il Collaboratore non sarà obbligato a giustificare le proprie assenze; dovrà, tuttavia, comunicare prontamente detti eventi qualora siano rilevanti ai fini dell'organizzazione e del corretto funzionamento dell'attività aziendale.

ARTICOLO 6 - Impedimento temporaneo della prestazione.

6.1 La malattia e l'infortunio del Collaboratore sospendono il presente contratto ma non ne determinano la proroga del termine.

6.2 Il Committente si riserva la possibilità di recedere dal presente contratto nel caso in cui l'evento di malattia o infortunio abbia una durata superiore a 1/6 della durata del presente contratto, se determinata, oppure a 30 giorni se determinabile.

6.3 Nel caso di maternità il presente contratto rimane sospeso: questo evento determina una proroga del termine di 180 giorni ed implica l'obbligo di astensione dal lavoro per cinque mesi (di cui normalmente due prima del parto e tre dopo, oppure con autorizzazione del medico, uno prima e quattro dopo).

6.4 Nei casi di maternità, malattia e infortunio il corrispettivo non viene erogato e sono dovute al collaboratore soltanto le prestazioni assistenziali previste dalla legge.

6.5 È obbligo del Collaboratore comunicare tali eventi impeditivi al Committente tramite una idonea certificazione medica attestante la sua indisponibilità e la durata del periodo in cui non svolgerà la sua prestazione.

ARTICOLO 7 - Diligenza, riservatezza e divieto di concorrenza.

7.1 Il Collaboratore si obbliga a svolgere il proprio incarico con la massima diligenza e perizia.

7.2 Il Collaboratore si impegna a conservare la più stretta segretezza sull'attività del Committente non divulgando notizie riservate o che, comunque, possano costituire pregiudizio per il Committente sia durante il periodo di vigenza di questo contratto sia dopo la sua risoluzione.

7.3 Il Collaboratore si obbliga a non asportare alcun documento dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa senza espressa autorizzazione del Committente.

7.4 Il Collaboratore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non svolgere attività in concorrenza con il Committente; sarà, tuttavia, libero di svolgere diversa attività lavorativa non in contrasto con gli impegni derivanti dal presente contratto.

7.5 Il Collaboratore riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, informazioni e know-how, nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si

AV
MC

]HackingTeam[

intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di collaborazione con HT S.r.l. con sede legale in Milano, Via Moscova 13, CF 03924730967 (HT), e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.

7.6 Il compenso oggetto del rapporto di collaborazione remunera nella percentuale del 30% l'attività inventiva del Sig. Catino, e pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore equo compenso o premio, anche ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI"), fatto salvo il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

7.7 Il Collaboratore si impegna, anche successivamente alla scadenza del rapporto di collaborazione, a mantenere strettamente confidenziali, anche ai sensi dell'art. 98 CPI, tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali ovvero collegate, direttamente e/o indirettamente, alla Proprietà industriale e/o intellettuale, di cui verrà a conoscenza durante il rapporto di collaborazione o che il Collaboratore autonomamente, in tale ambito, svilupperà (Informazioni Riservate).

7.8 Dopo la cessazione, per qualsivoglia ragione, dal rapporto di collaborazione con HT, il Collaboratore dovrà restituire ogni bene di proprietà di HT o comunque contenente Informazioni Riservate o attinente alla Proprietà industriale e/o intellettuale, di cui abbia usufruito durante lo svolgimento del rapporto di collaborazione con HT.

ARTICOLO 8 - Estinzione del contratto.

8.1 Le Parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa attraverso una comunicazione per iscritto e inviata tramite posta raccomandata.

8.2 In caso di inadempimento dei termini contrattuali la parte inadempiente sarà obbligata al pagamento di una penale di importo pari al 10% del valore del progetto.

8.3 Il recesso potrà avvenire anche in assenza di gravi motivi attraverso una comunicazione per iscritto inviata tramite posta raccomandata, nel rispetto del termine di preavviso concordemente stabilito in 30 giorni di calendario.

8.4 Tutti gli obblighi contenuti nel presente accordo sono considerati essenziali: l'inosservanza anche di uno solo di essi produrrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

8.5 In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso determinato all'articolo 4 sarà rideterminato in relazione allo stato di esecuzione del progetto al momento della cessazione dell'incarico. Le Parti convengono che per valutare lo stato di esecuzione del progetto si adatterà, come migliore approssimazione, il criterio di ripartizione temporale.

ARTICOLO 9 - Foro competente.

9.1 Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e attuazione del presente contratto sarà di competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 10 - Trattamento dei dati personali.

10.1 Il Collaboratore autorizza il Committente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

ARTICOLO 11 - Varie.

11.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

11.2 Il presente contratto, contenendo tutti i patti intervenuti tra le parti, annulla tutte le intese precedentemente intervenute tra loro: ciascuna di esse, perciò, nulla avrà a pretendere per i patti stipulati in precedenza.

Milano, 20 Aprile 2012

Il Committente:




]HackingTeam[

Il Collaboratore : Mario Catino

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti pattuizioni: Disposizioni generali; Durata ed eventuale proroga del contratto; Contenuto e modalità di espletamento dell'incarico; Misura del compenso, periodicità dell'erogazione, rimborso delle spese; Natura dell'incarico; Impedimento temporaneo della prestazione; Diligenza, riservatezza e divieto di concorrenza; Risoluzione del contratto; Foro competente; Varie.

Il Collaboratore : Mario Catino

AV

]HackingTeam[

MILANO, 20/04/2012

ALLEGATO A

Definizione del progetto di lavoro denominato "Studio e definizione di metodologie e procedure di demo e Accettazione", di cui al contratto di lavoro a progetto stipulato in data 20/04/2012 tra il Committente HT S.r.l. ed il collaboratore Marco Catino.

L'ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

HT S.r.l. è una società che nasce nel 2003 per fornire servizi di sicurezza informatica, svolgendo attività di consulenza e sviluppo software.

INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO E DEI RELATIVI OBIETTIVI

Nell'espletamento dell'attività sopra descritta è nata in capo al Committente l'esigenza di affidare al Collaboratore esterno specializzato la attività di studio e di definizione delle metodologie delle procedure di attività demo e accettazione.

Nell'ambito di tale incarico, il collaboratore dovrà, nell'arco temporale indicato nel contratto:

- definire ed implementare il programma di testing&delivery definito dai colleghi responsabili dello sviluppo del sistema RCS;
- Coordinarsi con il Customer Support Manager al fine di fornire supporto ai clienti in particolare effettuando verifiche e test di performance sui bug/difetti segnalati dai clienti;
- Definire le metodologie di esecuzione delle "service and acceptance test" e verificarne l'idoneità anche a stretto contatto e/o presso i clienti;
- Identificare i fabbisogni formativi degli utenti standard della soluzione Remote Control System, provvedendo alla definizione e stesura delle tematiche rilevanti;
- Definire e standardizzare le attività relative a dimostrazioni, studio di fattibilità e esecuzione di progetti complessi al fine di rivisitare le rispettive procedure aziendali.

MEZZI E STRUMENTI

Nella propria attività il collaboratore avrà a disposizione un computer con software adeguato alla sua mansione, l'accesso al sistema informatico aziendale, l'accesso ad internet e alla posta elettronica, una linea telefonica. Strumenti questi, indispensabili per gestire i rapporti con il team di lavoro.


ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

Il collaboratore si organizzerà autonomamente definendo i propri tempi di lavoro e le relative modalità esecutive pur operando all'interno del ciclo produttivo del committente.

Pur nell'ambito della propria autonomia, il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con quella degli altri componenti il team di lavoro per quanto necessario alla realizzazione del progetto di lavoro assegnato.

Durante lo svolgimento dell'attività, il collaboratore dovrà relazionarsi con Il Signor VALERIANO BEDESCHI per i necessari confronti e verifiche sull'andamento del progetto, sulle eventuali esigenze organizzative e sui problemi di raggiungimento degli obiettivi che dovessero insorgere durante l'esecuzione del progetto medesimo.

Il Committente


HT S.r.l.
SOCIETÀ LEGALE E OPERATIVA
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

Il Collaboratore

